

Prot. 23357/08

Pubbl. 668/08

ECOLOGIA, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA DEL RESPONSABILE N. 16/2008

OGGETTO: ORDINANZA PER CONSENTIRE L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUI CANALI PRINCIPALI E SECONDARI DEL CONSORZIO DI BONIFICA PEDEMONTANO BRENTA

Premesso che:

– l'esistenza di un'articolata ed efficiente rete idraulica nel territorio è garanzia di sicurezza e di vivibilità, sia perché consente lo sgrondo delle acque in occasione di eventi atmosferici avversi, sia, in altri momenti, per assicurare i flussi minimi vitali e la distribuzione idrica a scopo irriguo;

– nella nostra Regione esiste un complesso sistema di canalizzazioni, che, per quanto riguarda in particolare il comprensorio del Consorzio di Bonifica Pedemontano Brenta, si estende per oltre 2.400 chilometri, di cui circa 800 con preminente funzione scolante e la rimanente parte con funzioni miste, sia di irrigazione che di bonifica;

Rilevato tuttavia che non è sufficiente l'esistenza di questa complessa serie di corsi d'acqua, per cui risulta indispensabile almeno preservarne nel tempo la corretta funzionalità mediante un'azione di costante pulizia e manutenzione;

Considerato che è altresì indispensabile garantire le fasce di rispetto limitrofe agli alvei di tali canalizzazioni per consentire il transito dei mezzi meccanici consorziali;

Considerato che a causa degli eventi meteorologici degli ultimi anni, caratterizzati da intense piogge che hanno provocato, con frequenza sempre maggiore, fenomeni di allagamento del territorio, il Consorzio di bonifica Pedemontano Brenta è obbligato ad effettuare interventi sempre più frequenti e tempestivi per mantenere efficiente la rete di bonifica;

Visto il Regio Decreto 8/5/1904 nr. 368 che:

– all'articolo 133 vieta *“la piantagione di alberi o siepi, le fabbriche, e lo smovimento del terreno dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, a distanza minore di 2 metri per le piantagioni, di metri 1 a 2 per le siepi e smovimento del terreno, e di metri 4 a 10 per i fabbricati, secondo l'importanza del corso d'acqua”*;

– all'articolo 140 obbliga i possessori dei fondi di *“lasciar libera lungo i canali di scolo consorziali, non muniti d'argini, una zona della larghezza da 1 a 2 metri in ogni lato, secondo l'importanza del corso d'acqua, per deposito delle materie provenienti dagli espurghi ed altri lavori di manutenzione”*;

Visto il regolamento del Consorzio di Bonifica Pedemontano Brenta *“Norme per l'uso delle acque per l'irrigazione”*, approvato con deliberazione del Consiglio dei Delegati nr 1/6 in data 16/6/1982, e reso esecutivo dalla Giunta Regionale del Veneto, che *“obbliga ai proprietari dei terreni di lasciare libera da ostacoli una fascia di rispetto di almeno 4 metri misurati dal*

ciglio superiore del canale, per il transito e l'operatività delle macchine operatrici consorziali";

Richiamato il Regolamento di Polizia Rurale comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale nr 25 del 29/5/2007, ed in particolare il capo VI (artt. 21 – 24);

Ritenuto necessario procedere costantemente alla manutenzione di tutti i canali consortili principali e secondari, dando contestualmente atto che gli stessi sono indicati nelle cartografie agli atti del Comune di Rubano e del Consorzio di bonifica Pedemontano Brenta, che mette a disposizione e pubblicizza la rete dei canali nel sito www.pedemontanobrenta.it/cartografiarubano;

Preso atto che il vigente ordinamento consente anche l'occupazione temporanea dei suoli per le opere di pubblica utilità;

Dato atto che la presente ordinanza avrà vigenza per tutto il periodo dell'annata agraria;

Sentiti nel merito il Consorzio di Bonifica Pedemontano Brenta e le Organizzazioni Sindacali del Settore agricoltura, che propongono il transito degli operatori e delle macchine consortili ad anni alternati per arrecare il minor aggravio ai fondi;

Visto il Regio Decreto 8/5/1904 nr. 368;

Visto il regolamento del Consorzio di Bonifica Pedemontano Brenta "Norme per l'uso delle acque per l'irrigazione" approvato con deliberazione del Consiglio dei Delegati nr 1/6 in data 16/6/1982;

Visto il Regolamento di Polizia Rurale comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale nr 25 del 29/5/2007;

Visto l'articolo 49, comma 5 del D.P.R. nr 327 del 2001;

Vista la legge 7/8/1990 nr 241 e ss.mm.ii..

Visto l'articolo 107 del Decreto Legislativo nr 267 del 2000 e ss.mm.ii.;

ORDINA

– ai proprietari dei terreni confinanti con corsi d'acqua consorziali di lasciare libere le fasce di rispetto, di almeno 4 metri misurati dal ciglio superiore del canale, lungo i canali consortili principali e secondari per consentire il transito e l'operatività delle macchine operatrici consorziali per l'esecuzione degli interventi di manutenzione.

– di dare atto che per le suddette manutenzioni si procederà a transitare alternativamente lungo la sponda destra negli anni pari e lungo la sponda sinistra negli anni dispari.

– di inviare il presente atto al Consorzio di Polizia Municipale Padova Ovest per gli adempimenti di competenza, anche alla luce del Regolamento di Polizia Rurale citato in premessa;

– di stabilire che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi e che ne sia data massima pubblicità, attraverso la trasmissione agli organi di stampa e alle associazioni di categoria degli agricoltori, l'affissione nelle bacheche comunali e la pubblicazione nel sito internet e nel notiziario del Comune.

Di incaricare l'ufficio competente per le necessarie pubblicazioni e notificazioni.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Veneto entro 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione, ovvero al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine, ai sensi della legge 7/8/1990 nr 241 e ss.mm.ii..

Rubano, lì 21/11/2008

**IL DIRIGENTE DEI SERVIZI TECNICI
DE NITTO VINCENZO**

